

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte proporzionali se il club dilettantistico si trasforma in società di capitali

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2021: CONDIZIONI, POSSIBILITÀ E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'atto di **trasformazione** di un'**associazione sportiva dilettantistica** in una **società di capitali** che persegua **fini di lucro** è assoggettato ad **imposta** di registro, ipotecaria e catastale **in misura proporzionale**, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lett. a\), n. 2 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986](#).

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 26878, depositata ieri 5 ottobre**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla **trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata**, a cui seguiva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Successivamente, l'Agenzia delle entrate notificava l'**avviso di liquidazione dell'imposta** con irrogazione delle sanzioni, applicando le suddette imposte in misura proporzionale, sul presupposto che si fosse trattato di **conferimento ad una società commerciale**. L'avviso veniva **impugnato** davanti alla competente Commissione tributaria provinciale, poiché la s.r.l. riteneva che dovesse essere applicata la più favorevole **imposta in misura fissa**. Il ricorso veniva accolto e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria proponeva appello, al cui esito veniva ribaltata la decisione primo grado.

Al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, la s.r.l. proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 4, comma 1, lettera a\), n. 2 e lettera c\) della Tariffa parte I, del D.P.R. 131/1986](#), nonché l'assenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che la Commissione tributaria regionale avesse **erroneamente applicato** ad un atto di trasformazione l'**articolo 4** citato, disposizione concernente piuttosto la costituzione e l'aumento del capitale o patrimonio, senza spiegare la propria decisione.

Ebbene, i giudici di vertice hanno affermato che nel caso di specie, **l'associazione sportiva dilettantistica** è stata oggetto di una **trasformazione** (poiché lo stesso atto oggetto del contendere riporta tale denominazione) **eterogenea** (essendosi verificato il passaggio in una **s.r.l. lucrativa**) e che la regolamentazione di favore può essere invocata soltanto se la trasformazione avviene in “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali **senza fine di lucro**”.

A tal fine, è stato osservato che: *«trattandosi in origine di una associazione sportiva dilettantistica, aveva trovato applicazione, per il passato, l'articolo 90, comma 5, L. 289/2002 (nel testo rilevante per il periodo in questione), per il quale “gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».*

Tuttavia - ha precisato la Cassazione - il **principio della registrazione a tassa fissa** della trasformazione di una società, pur operando anche con riguardo all'atto con il quale una società di fatto si trasformi in altra di tipo legale, presuppone che **la trasformazione stessa non comporti alcun trasferimento di ricchezza**, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale sul capitale sociale al momento della primitiva costituzione del rapporto.

Pertanto, il difetto di tale presupposto comporta che, in sede di presentazione a **registrazione dell'atto di trasformazione**, contenente l'enunciazione della costituzione, l'Ufficio tributario legittimamente provvede al **recupero dell'imposta suddetta**, non rilevando in contrario la circostanza che identica enunciazione sia contenuta in altro e diverso atto, in occasione della cui registrazione l'amministrazione finanziaria non abbia provveduto alla tassazione del rapporto enunciato (cfr., **Cass. sent. 13.01.1991, n. 13**).

La Corte ha concluso affermando che la medesima *ratio* è probabilmente anche alla base dell'indirizzo per il quale l'imposta di **registro** relativa a **fusione o incorporazione** di enti si applica in **misura fissa** nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente **attività commerciale o agricola**, mentre si applica l'imposta **proporzionale** qualora l'operazione riguardi enti svolgenti **attività diverse** da quelle commerciali o agricole (cfr., **Cass. sez. 5, sent. 12.01.2021, n. 227**).

Sulla scia di tali considerazioni, valevoli anche per le imposte ipotecaria e catastale ed in virtù del principio di diritto suesposto, **la decisione di appello è stata confermata** avendo accertato la Commissione tributaria regionale che la s.r.l., dopo la trasformazione, persegue **scopi di lucro** e, pertanto, il ricorso in parola è stato respinto.